

**TRIBUNALE DI TERAMO
- VOLONTARIA GIURISDIZIONE -
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
PRESSO ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI TERAMO**

Procedimento n. 08/2023

Giudice Delegato: Dott.

O.C.C. delegato: Avv. Emilia Valentini

Debitore:

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

ARTT. 67 E SS. D. LEG.VO N. 14/2019

SOMMARIO

PREMESSA

1. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

2. BREVE CRONISTORIA DEGLI EVENTI CHE HANNO DETERMINATO LA CRISI

3. SITUAZIONE FAMILIARE E SPESE PER IL SOSTEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE

4. SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL RICORRENTE

4.1 BENI IMMOBILI

4.2 BENI MOBILI

4.3 SITUAZIONE REDDITUALE

4.4 RAPPORTI BANCARI

4.5 ATTI DISPOSITIVI

4.6 CAUSE PENDENTI

5. INCAPACITA' DI ADEMPIRERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

6. ATTIVO

7. PASSIVO

8. PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE

9. PIANO DI AMMORTAMENTO E TEMPI DI SODDISFACIMENTO

10. CONVENIENZA RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE

Il sig. , nato a e residente a in, , C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Daniel Di Giammarco, con studio in Teramo alla Via Mancini Sbraccia, n. 9 (pec: daniel.digiammarco@pec-avvocatiteramo.it), e coadiuvato nell'analisi e predisposizione del piano dal Dott. Giorgio Carlucci, domiciliato in Teramo alla Via Molinari n. 2 (mobile 3281286363 - mail: giorgiocarlucci@libero.it, pec: giorgiocarlucci@pec.it),

PREMESSO CHE

- il Sig. versa in uno stato di insolvenza da sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, c. 1, lett. C) del D.Lgs. 12/01/2019, n. 14;
- su richiesta presentata all'Organismo di Composizione della Crisi, con provvedimento del referente dell'OCC del 16 marzo 2023, veniva nominato quale Gestore della Crisi l'avv. Emilia Valentini, con studio in Teramo alla via Giannina Milli n. 15;
- successivamente all'incontro con il gestore della crisi, così designato, si è acquisita la convinzione di dare seguito alla procedura, optando per il piano di ristrutturazione dei debiti de consumatore ex art. 67 CCII;
- il richiedente non è assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dai Titoli I Capo I della legge 155 /2017;
- lo stesso non ha fatto ricorso nei 5 anni precedenti ad alcuna delle procedure di cui alla legge n. 155/2017;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione nei due anni precedenti;
- dichiara di agire in buona fede e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 344 della legge 155/2017;

Tanto premesso si espone quanto segue.

1. In ordine ai requisiti soggettivi di accesso alla procedura.

Ricorrono tutti i presupposti di ammissibilità del piano così presentato, in quanto il ricorrente:

- Versa in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art 2, comma 1 lettera C, che appunto "si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni";
- Visti i requisiti dimensionale di cui all'art. 2, non è assoggettabile ad altre procedure concorsuali da quelle regolate al Capo II sez III di cui al D.Leg 14/2019;
- Non è stato esdebitato negli ultimi 5 anni e non ha beneficiato dell'esdebitazione;
- Non ha commesso atti a frodare le ragioni dei creditori;
- Come si illustrerà più avanti, il sig. è sempre stato lavoratore dipendente prima del 2005 poi dal 2005 .

2. Breve cronistoria sulle cause del sovraindebitamento.

Le cause del sovraindebitamento del Sig. sono da ricercare nell'ambito della vita familiare nel periodo antecedente la separazione dalla moglie, Sig.ra avvenuta nell'anno 2015.

L'istante prima di tale data ha sempre sostenuto l'ex coniuge nella sua attività di vendita di mobili ed arredo casa.

Per di più lo stesso essendo titolare di un soddisfacente stipendio pubblico ha dovuto prestare

fideiussioni e garanzie per alcuni finanziamenti richiesti agli Istituti di Credito dalla moglie e addirittura in alcune occasioni i prestiti venivano cointestati ai coniugi.

Inoltre dalla predetta relazione sono nati il e il , dei quali si è sempre occupato l'odierno istante con i propri emolumenti. Dopo la separazione e quindi con la cessazione dell'attività da parte della moglie, tutte le posizioni debitorie sono ricadute sull'odierno ricorrente, il quale per tamponare gli arretrati ha proceduto a contrarre una cessione e poi la delega, in modo che con la liquidità ottenuta, ha estinto gli scoperti bancari dell'attività.

Nel frattempo il trasferimento dalla casa coniugale, lo ha spinto inizialmente a locare un'appartamento e poi successivamente a doversi recare presso l'abitazione della madre con l'accoglienza delle spese relative all'arredamento per organizzare un paio di stanze per sé e per i figli dove vivere, e dove poter "ospitare" i figli, i quali venivano collocati presso la madre, ma con il diritto del padre di tenerli con se ogni 14 giorni per il fine settimana, due settimane durante il mese di agosto, durante il periodo di Natale e Pasqua e per altri periodi da concordare con la madre.

Nel corso degli anni l'istante ha sempre erogato il mantenimento agli stessi, che poi si è interrotto per un breve periodo a causa di una diatriba legata ai rapporti tra i coniugi, e la mancanza del versamento ha fatto sì, che l'ex coniuge, procedesse al pignoramento di € 4.521,00 e con richiesta di pagamento diretto al .

Le richieste dei creditori Guber (ex BCC di Teramo) e Cross Factor Intrum (ex Banca Intesa) allo stato attuale sono rappresentate dalle fideiussioni concesse all'attività dell'ex coniuge, così come la cessione e la delega utilizzate per i rientri richiesti dalle banche; i prestiti BNL e Pro Family sono legati al trasferimento nell'abitazione della madre, con la ristrutturazione per adibirla alla propria vita, come sopra riferito.

3. Situazione familiare e spese per il sostegno del nucleo familiare.

La situazione familiare del ricorrente è la seguente: i figli vivono unitamente alla loro madre in altra abitazione sita in e il Sig. versa il mantenimento in favore dei figli pari ad € 500 ogni mese, oltre alle spese straordinarie previste in misura del 50% per ogni coniuge.

Attualmente, non potendosi più permettere di pagare un canone di locazione, il Sig. si è trasferito e dimora presso l'abitazione della madre, a cui versa, € 250 mensili al fine di contribuire al pagamento delle utenze e del condominio.

4. Situazione patrimoniale del ricorrente.

4.1 BENI IMMOBILI

Il ricorrente non è titolare di alcun bene immobile.



4.2 BENI MOBILI

Il ricorrente non è titolare di beni mobili.

4.3 SITUAZIONE REDDITUALE

Il ricorrente ad oggi è titolare di stipendio del con qualifica di e busta paga al netto di € 1.848,26 oltre le indennità, ma si trova in una condizione di sovraindebitamento essendo lo stipendio gravato da cessione, delega e dal pagamento diretto del mantenimento in favore dei figli per cui l'importo netto percepito attualmente è di circa € 650,00. Se si analizza il cedolino stipendi si può affermare che il netto percepito è pari ad € 1.848,26 sul quale detrarre importo di € 500,00 per il mantenimento dei figli e si ha un saldo netto di € 1.348,26, dal quale poi si sottraggono le cessioni e per una ulteriore somma di 460,00, che determina lo stipendio realmente percepito di € 823,00.

Con tale importo l'istante non riesce a soddisfare più i bisogni quotidiani e gli ulteriori debiti che si sono generati e per cui risultano esserci pignoramenti in coda (Cross Factor di cui si dirà al punto 4.6.)

La valutazione dello stipendio è stata effettuata considerando il reddito lordo percepito e dichiarato nella CU 2024, detratte le imposte trattenute; il reddito mensile viene determinato dividendo l'importo per dodici mensilità.

Lo stipendio, così calcolato è di € 1.848,26 a cui si dovranno sempre dedurre € 500,00 a titolo di mantenimento e, pertanto, al ricorrente rimangono € 1.348,26, dai quali sottratti € 1.000,00 per la sopravvivenza (€ 250,00 per utenze e condominio + 750,00 per le spese personali mensili) restano a disposizione della procedura circa € 348,26 mensili e per una stima prudenziale, tenendo conto anche le spese straordinarie per i figli minori, si mettono a disposizione della stessa la somma di € 250,00 per mesi 48.

4.4 RAPPORTI BANCARI

I rapporti bancari detenuti dal ricorrente sono in essere presso:

- Banca Nazionale del Lavoro filiale di Teramo Piazza Orsini, non più utilizzato con fido utilizzato;
- Banca Intesa filiale di Teramo Corso San Giorgio conto sul quale viene accreditato lo stipendio e che viene utilizzato per le spese vitali.

4.5 ATTI DISPOSITIVI

Il ricorrente non ha compiuto alcun atto dispositivo.

4.6 CAUSE PENDENTI

Allo stato attuale non vi sono cause pendenti, penali o tributarie: è stato avviato un pignoramento sullo stipendio da Cross Factor-Intrum, per un importo di € 11.897,00 oltre spese legale, che non è stato trattenuto poiché successivo alle cessioni, deleghe e ad altro pignoramento della BPN e

pertanto in coda in quanto un'ulteriore trattenuta porterebbe la retribuzione a valori inferiori a quelli di legge.

5. INCAPACITA' DI ADEMPIRERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Il totale delle obbligazioni sia volontariamente contratte, sia derivanti dalle fideiussioni, determina un volume di rate che non è assolutamente possibile coprire con il reddito che è percepito dal ricorrente. La somma delle esposizioni non permette non soltanto la sopravvivenza, ma sarebbe superiore all'attivo disponibile.

6. ATTIVO

L'attivo del ricorrente è determinato, dal residuo dello stipendio (detratte le spese di sopravvivenza, delega e cessione, pignoramento e del mantenimento dei figli).

7. PASSIVO

Il passivo è determinato da debiti ripartiti per classi nel rispetto dell'art 2741 c.c.; in esso è inserito anche l'importo da dover versare all'OCC nominato, come evidenziato nella sottostante tabella:

Descrizione	Importo
Compenso OCC	€ 2.750,00
Consulenti	€ 3.000,00
TOTALE PREDEDUZIONE	€ 5.750,00
COMUNE DI TERAMO	€ 1.942,08
SOGET SPA	€ 1.454,44
RUZZO RETI	€ 1.743,80
TOTALE PRIVILEGIO	€ 5.140,32
BNL FIDO DI CONTO	€ 2.563,63
IBL DELEGA	€ 31.504,00
IBL CESSIONE	€ 17.712,00
CHERRY BANK EX CROSS FACTOR	€ 11.897,00
PRO FAMILY	€ 10.000,00
BNL PRESTITO	€ 6.237,53
FOLLETTO	€ 2.619,57
TOTALE CHIROGRAFARIO	€ 82.533,73
TOTALE DEBITORIO	€ 93.374,05

8. PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE

La proposta di ristrutturazione è determinata da una rimessa parziale dei debiti, diluita nel corso di 68 mesi, con la quale, il ricorrente soddisfa i propri creditori mantenendo sia i figli, che la propria esistenza ai minimi di sopravvivenza, e pertanto abbiamo la sottostante tabella:

Compenso OCC	€ 2.750,00	100,00%	€ 2.750,00
Consulenti	€ 3.000,00	100,00%	€ 3.000,00
TOTALE PREDEDUZIONE	€ 5.750,00		€ 5.750,00
COMUNE DI TERAMO	€ 1.942,08	23,00%	€ 446,68
SOGET SPA	€ 1.454,44	23,00%	€ 334,52
RUZZO RETI	€ 1.743,80	23,00%	€ 401,07
TOTALE PRIVILEGIO	€ 5.140,32		€ 1.182,27
BNL FIDO DI CONTO	€ 2.563,63	9,50%	€ 243,54
IBL DELEGA	€ 31.504,00	9,50%	€ 2.992,88
IBL CESSIONE	€ 17.712,00	9,50%	€ 1.682,64
INTRUM ora CHERRY BANK	€ 11.897,00	9,50%	€ 1.130,22
PRO FAMILY	€ 10.000,00	9,50%	€ 950,00
BNL PRESTITO	€ 6.237,53	9,50%	€ 592,57
FOLLETTO	€ 3.143,57	9,50%	€ 298,64
TOTALE CHIROGRAFARIO	€ 83.057,73		€ 7.890,49
TOTALE DEBITORIO	€ 93.948,05		€ 14.822,76

9.PIANO DI AMMORTAMENTO E TEMPI DI SODDISFACIMENTO

Il piano di ammortamento è suddiviso in due parti: infatti, nei primi 23 mesi l'intera rata viene ripartita tra i creditori pre-deducibili con una rimessa, con versamenti mensili di € 250,00, per un totale di euro 5.750,00 (euro cinquemilasettecentocinquanta);

nel secondo periodo, di 48 mesi, in cui il versamento di € 200,00 (per un totale di € 9.600,00) viene ripartito tra i vari creditori del ricorrente con un piano mensile che è così determinato:

- 48 rate da € 9,30 al Comune di Teramo;
- 48 rate da € 7,00 alla Soget spa;
- 48 rate da € 8,40 alla Ruzzo Reti;
- 48 rate da € 35,10 alla IBL per la Cessione;
- 48 rate da € 62,40 all'Istituto Bancario del Lavoro IBL per la delega;
- 48 rate da € 23,50 per la Cherry Bank;

- 48 rate da € 19,80 Pro Family;
- 48 rate da € 5,10 alla Banca Nazionale del Lavoro per il fido di conto;
- 48 rate da € 12,30 alla Banca Nazionale del Lavoro per il finanziamento;
- 48 rate da € 6,20 alla Folletto.

10. CONVENIENZA RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE

Il Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore risulta essere la soluzione migliore, economicamente conveniente per i creditori per il recupero delle somme di loro spettanza. Soprattutto in relazione al fatto che il ricorrente non ha beni da liquidare e che il Trattamento di fine rapporto non verrà erogato giammai nel periodo di rimessa.

Si fa presente che tutti i crediti vantati dalle banche e finanziarie sono solo fideiussioni oppure prestiti dove non è stata mai valutato il merito creditizio del ricorrente, ma soltanto la capacità di rimborso dell'ente titolare del rapporto di lavoro.

Pertanto, il Sig. , come sopra rappresentato e difeso

Chiede

All'Ill.mo Sig. Giudice Delegato del Tribunale di Teramo di:

- Evidenziare, se vi siano, eventuali criticità;
- Omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore;
- Sospendere le cessioni volontarie ed attività esecutive individuali.

Teramo, lì 14 febbraio 2025

Avv. Daniel Di Giammarco

Dott. Giorgio Carlucci